SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 novembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 636ª seduta pubblica venerdì 11 novembre 2011, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) (Voto finale con la presenza del numero legale) (2968).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 (Voto finale con la presenza del numero legale) (2969).

11A14807

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010. (Ordinanza n. 3972)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010, n. 3909 del 4 dicembre 2010 e l'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920/2011;

Visto l'articolo 2, comma 12-*quinquies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con cui è stata autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 in favore della regione Liguria colpita dagli eventi alluvionali sopra citati;

Viste le riunioni tenutesi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il 17 ottobre 2011 e al Ministero dell'economia e delle finanze il 18 ottobre 2011;

Viste le note del 15 giugno, del 2 settembre e del 3 novembre 2011 del Presidente della regione Liguria;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 12-*quinquies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a complessivi 45 milioni di euro per l'anno 2011, sono destinate, quanto a euro 20.000.000,00 agli interventi conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010 e, quanto a euro 25.000.000,00, agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010 e nel mese di dicembre 2010.

2. All'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 le parole: "di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 100.000,00 per ciascuna unità abitativa ad uso abitazione principale e di euro 30.000,00 per le altre abitazioni".

3. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 le parole: "fino al 75% della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 100% della spesa sostenuta".

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede, rispettivamente nel limite di spesa di euro 1.650.000,00 ed euro 250.000,00 nell'ambito delle risorse di cui al comma 1.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche con riferimento agli eventi del 30, 31 ottobre e 1° novembre e per quelli del 22, 23 e 24 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920/2011 e dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3909/2010. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di spesa di euro 900.000,00, quanto alle misure di cui al comma 2, e nel limite di spesa di euro 500.000,00, quanto alle misure di cui al comma 3, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1.

6. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 è altresì autorizzato, anche avvalendosi di appositi Soggetti attuatori che svolgono la propria attività a titolo gratuito, a porre in essere le necessarie iniziative per la delocalizzazione del fabbricato di Via Giotto n. 15, ubicato nella città di Genova, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 1, comma 3 della stessa ordinanza per la messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Chiaravagna. Il Commissario è autorizzato all'applicazione, ai soggetti espropriati residenti nel sopra citato immobile, dei benefici previsti dall'articolo 6 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39, nel limite di spesa di euro 299.320,00, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1.

7. Le restanti risorse di cui al comma 1 sono destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio di cui ai decreti n. 173/2011, n.182/2011 e n.183/2011 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903/2010 e ai decreti n. 5/2011 e n.6/2011 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3909/2010.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A14744

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2011.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di La Spezia. (Ordinanza n. 3973).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 28 ottobre 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara;

Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, con conseguenti allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonché gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attività produttive ed economiche delle zone interessate;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato la perdita di numerose vite umane, feriti e l'evacuazione di famiglie dalle loro abitazioni;

Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 127505/RU del 28 ottobre 2011;

Vista la nota del 3 novembre 2011 del Presidente della regione Liguria;

Acquisita l'intesa della regione Liguria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Liguria è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato provvede entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* all'individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi allu-

vionali nonché alla quantificazione dei danni nei termini previsti dal comma 3, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione. A tal fine, il Commissario può avvalersi di Soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato. Gli incarichi di Commissario delegato e di Soggetto attuatore sono svolti a titolo gratuito.

2. Il Commissario delegato e i Soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle strutture regionali, degli Enti territoriali e non territoriali, nonché delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato provvede all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1, nonché entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. Il piano degli interventi, predisposto con il coinvolgimento degli Enti locali interessati è approvato con decreto del Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, e deve contenere:

a) relativamente al periodo antecedente la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle amministrazioni intervenute durante gli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, accertato tramite la presentazione di apposite relazioni di dettaglio, comprensive anche degli interventi di somma urgenza disposti;

b) la quantificazione dell'ulteriore fabbisogno per gli interventi di somma urgenza volti a garantire le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione;

c) la quantificazione del fabbisogno per gli interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati, mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, dei sistemi di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati;

d) la quantificazione del fabbisogno per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica;

e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei beni mobili;

f) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

g) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, e scorte;

h) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati;

i) la pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico in aggiunta a quanto previsto dalla lettera *d)*, al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio.

Il Piano, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di cui alle lettere precedenti, nonché degli oneri di cui al comma 5 ed all'art. 10, e nel limite delle risorse disponibili, deve poi indicare un ordine di priorità degli interventi, individuando per ciascuna tipologia di intervento il limite massimo delle risorse da utilizzare.

4. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le spese di cui alla lettera *a)* del comma 3, debitamente documentate.

5. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale di una struttura composta fino ad un massimo di cinque unità, per le quali è autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. In favore del personale, anche titolare di posizione organizzative, sia dei comuni individuati dal medesimo Commissario delegato, che delle province nonché delle amministrazioni pubbliche, degli enti a partecipazione pubblica, competenti ad intervenire per l'accertamento dei danni, nonché per le attività connesse con i compiti commissariali, è autorizzata, per la durata dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato preventivamente autorizzato dal Commissario medesimo, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 9, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione nei limiti di quanto strettamente necessario per far fronte agli interventi emergenziali.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, avvalendosi dei Soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, nonché degli enti locali interessati, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione e/o studi di fattibilità e servizi comunque connessi con le finalità di cui alla presente ordinanza anche a liberi professionisti,

utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 6 e nell'ambito delle risorse di cui all'art. 9, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui al comma 3 dell'art. 1.

2. Il Commissario delegato, avvalendosi dei Soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del Commissario delegato, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

5. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenza statale in sede di Conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà; quando la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti, interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della Regione competente, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

6. Il Commissario delegato, avvalendosi dei Soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari danneggiate, ovvero rese inagibili anche parzialmente, realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, e il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato è autorizzato, anche per il tramite dei Soggetti attuatori, ovvero degli enti locali, ad erogare un contributo fino al 75% e nel limite massimo di € 100.000,00, per il ripristino di ciascuna unità abitativa ad uso di abitazione principale e di € 30.000,00 per le altre abitazioni, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dall'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato, anche per il tramite dei Soggetti attuatori, ad anticipare, su richiesta dell'interessato e previa presentazione di un'apposita garanzia, fino al 50% del contributo ammissibile, sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal Commissario delegato con successivi provvedimenti.

2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali e relative pertinenze, realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, il Commissario delegato è autorizzato a concedere, anche per il tramite dei Soggetti attuatori, un contributo fino al 100% del valore nel limite massimo del costo al mq degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata per una superficie complessiva non superiore a quella distrutta e comunque nel limite di 120 mq. Le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal Commissario delegato con successivi provvedimenti.

3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad erogare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente dimorante nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito nella misura massima di euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

4. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3.

5. Il Commissario delegato è autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in locali sgomberati su provvedimento della competente Autorità, fino ad un massimo dell'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di euro 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

6. I benefici economici di cui al comma 3 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre 12 mesi dal provvedimento di sgombero emanato dalla competente autorità.

7. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del danno, nel limite massimo di euro 30.000,00, anche in anticipazione, subito dai beni mobili registrati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni, strettamente necessari al recupero delle normali condizioni di vita ed esclusi i beni di lusso, per un importo non inferiore a 500 euro secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

8. Agli oneri derivanti dalle misure previste dai commi da 1 a 7 si provvede nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza secondo il piano di cui al comma 3 dell'art. 1.

9. È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

10. È esclusa la cumulabilità tra i contributi di cui ai commi 1 e 2.

11. Il contributo concesso ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq.

Art. 4.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate dagli eventi alluvionali in rassegna, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla presente ordinanza e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, è autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, anche avvalendosi dei sindaci dei comuni colpiti dagli eventi in premessa:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature fino al 75% del danno medesimo sulla scorta della spesa effettivamente sostenuta;

b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili;

c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2011, l'istanza deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) un contributo, fino al 75% del danno medesimo, e nel limite massimo di euro 30.000,00, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato domanda entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, per beni mobili registrati o danneggiati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 500 euro secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate del Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

2. I danni sono attestati, per importi fino a 30.000,00 euro, con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sulle quali il Commissario delegato provvede, anche mediante i Soggetti attuatori, allo svolgimento dei controlli a campione nei termini di legge, mentre per importi superiori con apposita perizia asseverata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

3. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato, anche per il tramite dei Soggetti attuatori, ad anticipare, su richiesta degli interessati e previa presentazione di idonea garanzia un acconto fino al massimo del 50% del contributo ammissibile sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare e i relativi costi stimati.

4. È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

5. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non rilevano ai fini della formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, la disciplina dell'assegnazione e dell'erogazione dei contributi, delle anticipazioni nonché della rendicontazione delle spese di cui alla presente ordinanza.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero i Soggetti attuatori dallo stesso nominati, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13,14, 15 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e 20;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 52-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 24, 25, 26, 146, 147, 148, 152 e 159;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, dal 239 al 253 e 266;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35;

leggi regionali strettamente connesse con l'applicazione della presente ordinanza.

Art. 7.

1. Il Commissario delegato, anche per il tramite dei Soggetti attuatori, può disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o già accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *h)* e secondo le procedure previste dall'art. 2.

2. Possono essere ricompresi nel piano di cui all'art. 1, comma 3, ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.

3. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto, e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane, o pedemontane oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il Commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

Art. 8.

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i soggetti di cui al presente comma della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 giugno 2012, e senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. È, comunque, fatta salva la facoltà dei clienti di rinunciare alla sospensione.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse derivanti dalla raccolta di fondi privati, tramite l'invio di messaggi SMS – short message service – dalle reti di telefonia fissa e mobile, da destinare all'attua-

zione di specifiche iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza, approvate dai rappresentanti dei promotori della raccolta. I fondi in questione sono versati al Fondo per la protezione civile e destinati dal Dipartimento della protezione civile in pari misura tra le province di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza richiamate in premessa e messi a disposizione dei rispettivi commissari delegati. Al fine di garantire un'efficace supervisione sull'uso delle risorse di cui al presente comma, è istituito un Comitato di garanti, nominato con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto da tre membri scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Ai membri del Comitato di garanti non spettano compensi.

Art. 9.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma 54,5 milioni di euro di cui :

a) 40 milioni di euro da porre a carico del Fondo della Protezione civile, allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b) 1,5 milioni di euro a valere sulla disponibilità del bilancio regionale;

c) 8 milioni di euro derivanti dall'aumento di 2,42 centesimi di euro per litro dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

3. Con apposita previsione in ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali nonché economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile ed ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite nella contabilità speciale di cui al comma 2.

Art. 10.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della presente ordinanza, gli oneri per l'erogazione dei rimborsi previsti ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ivi compresa la componente volontaristica della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, impiegate sul territorio della Regione Liguria sulla base dell'attivazione del Dipartimento della protezione civile sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 9. A tal fine il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Regione Liguria, il Commissario delegato e le altre regioni e province autonome di provenienza dei volontari, provvede alla disciplina dei relativi procedimenti istruttori, al fine di assicurarne il più celere svolgimento.

Art. 11.

1. Il Piano di cui all'art. 1, comma 3, deve contenere il cronoprogramma delle attività da svolgere con i finanziamenti di cui all'art. 9. Ogni quattro mesi, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A14643

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2011.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di Massa Carrara. (Ordinanza n. 3974).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 28 ottobre 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle provincie di La Spezia e Massa Carrara;

Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, con conseguenti allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonché gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attività produttive ed economiche delle zone interessate;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato la perdita di numerose vite umane, feriti e l'evacuazione di famiglie dalle loro abitazioni;

Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 127505/RU del 28 ottobre 2011;

Vista la nota del 28 ottobre 2011 del Presidente della regione Toscana;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Toscana è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il commissario delegato provvede entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* all'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali nonché alla quantificazione dei danni nei termini previsti dal comma 3, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione. A tal fine, il commissario può avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato. Gli incarichi di commissario delegato e di soggetto attuatore sono svolti a titolo gratuito.

2. Il commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato provvede all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1, nonché entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. Il piano degli interventi, predisposto con il coinvolgimento degli enti locali interessati è approvato con decreto del commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, e deve contenere:

a) relativamente al periodo antecedente la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle amministrazioni intervenute durante gli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, accertato tramite la presentazione di apposite relazioni di dettaglio, comprensive anche degli interventi di somma urgenza disposti;

b) la quantificazione dell'ulteriore fabbisogno per gli interventi di somma urgenza volti a garantire le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione;

c) la quantificazione del fabbisogno per gli interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati, mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, dei sistemi di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati;

d) la quantificazione del fabbisogno per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica;

e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei beni mobili;

f) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

g) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, e scorte;

h) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati;

i) la pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico in aggiunta a quanto previsto dalla lettera *d)*, al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio.

Il piano, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di cui alle lettere precedenti, nonché degli oneri di cui al comma 5 ed all'art. 10, e nel limite delle risorse disponibili, deve poi indicare un ordine di priorità degli interventi, individuando per ciascuna tipologia di intervento il limite massimo delle risorse da utilizzare.

4. Il commissario delegato è autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le spese di cui alla lettera *a)* del comma 3, debitamente documentate.

5. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di una struttura composta fino ad un massimo di cinque unità, per le quali è autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. In favore del personale, anche titolare di posizione organizzative, sia dei comuni individuati dal medesimo commissario delegato, che delle province nonché delle amministrazioni pubbliche, degli enti a partecipazione pubblica, competenti ad intervenire per l'accertamento dei danni, nonché per le attività connesse con i compiti commissariali, è autorizzata, per la durata

dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato preventivamente autorizzato dal commissario medesimo, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 9, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione nei limiti di quanto strettamente necessario per far fronte agli interventi emergenziali.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, nonché degli enti locali interessati, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione e/o studi di fattibilità e servizi comunque connessi con le finalità di cui alla presente ordinanza anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 6 e nell'ambito delle risorse di cui all'art. 9, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui al comma 3, dell'art. 1.

2. Il commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del commissario delegato, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

5. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà; quando la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti, interventi ed opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della regione competente, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del commissario delegato.

6. Il commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari danneggiate, ovvero rese inagibili anche parzialmente, realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, e il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato è autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ovvero degli enti locali, ad erogare un contributo fino al 75% e nel limite massimo di € 100.000,00, per il ripristino di ciascuna unità abitativa ad uso di abitazione principale e di € 30.000,00 per le altre abitazioni, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dall'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza. Il commissario delegato è, altresì, autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare, su richiesta dell'interessato e previa presentazione di un'apposita garanzia, fino al 50% del contributo ammissibile, sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal commissario delegato con successivi provvedimenti.

2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali e relative pertinenze, realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, il commissario delegato è autorizzato a concedere, anche per il tramite dei soggetti attuatori, un contributo fino al 100% del valore nel limite massimo del

costo al mq degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata per una superficie complessiva non superiore a quella distrutta e comunque nel limite di 120 mq. Le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal commissario delegato con successivi provvedimenti.

3. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad erogare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente dimorante nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito nella misura massima di euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

4. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3.

5. Il commissario delegato è autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in locali sgomberati su provvedimento della competente autorità, fino ad un massimo dell'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di euro 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

6. I benefici economici di cui al comma 3 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre dodici mesi dal provvedimento di sgombero emanato dalla competente autorità.

7. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del danno, nel limite massimo di euro 30.000,00, anche in anticipazione, subito dai beni mobili registrati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni, strettamente necessari al recupero delle normali condizioni di vita ed esclusi i beni di lusso, per un importo non inferiore a 500 euro secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

8. Agli oneri derivanti dalle misure previste dai commi da 1 a 7 si provvede nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza secondo il piano di cui al comma 3 dell'art. 1.

9. È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

10. È esclusa la cumulabilità tra i contributi di cui ai commi 1 e 2.

11. Il contributo concesso ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq.

Art. 4.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate dagli eventi alluvionali in rassegna, il commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla presente ordinanza e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, è autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, anche avvalendosi dei sindaci dei comuni colpiti dagli eventi in premessa:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature fino al 75% del danno medesimo sulla scorta della spesa effettivamente sostenuta;

b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili;

c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2011, l'istanza deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) un contributo, fino al 75% del danno medesimo, e nel limite massimo di euro 30.000,00, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato domanda entro il 31 gennaio 2012, per beni mobili registrati o danneggiati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 500 euro secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate del commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

2. I danni sono attestati, per importi fino a 30.000,00 euro, con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sulle quali il commissario delegato provvede, anche mediante i soggetti attuatori, allo svolgimento dei controlli a campione nei termini di legge, mentre per importi su-

periori con apposita perizia asseverata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

3. Il commissario delegato è, altresì, autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare, su richiesta degli interessati e previa presentazione di idonea garanzia un acconto fino al massimo del 50% del contributo ammissibile sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare e i relativi costi stimati.

4. È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

5. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non rilevano ai fini della formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 5.

1. Il commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, la disciplina dell'assegnazione e dell'erogazione dei contributi, delle anticipazioni nonché della rendicontazione delle spese di cui alla presente ordinanza.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13,14, 15 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17 e 20;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 52-*bis*, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 24, 25, 26, 146, 147, 148, 152 e 159;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, dal 239 al 253 e 266;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35;

leggi regionali strettamente connesse con l'applicazione della presente ordinanza.

Art. 7.

1. Il commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, può disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o già accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *h)* e secondo le procedure previste dall'art. 2.

2. Possono essere ricompresi nel piano di cui all'art. 1 comma 3, ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.

3. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto, e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane, o pedemontane oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

Art. 8.

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i soggetti di cui al presente comma della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 giugno 2012, e senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. È, comunque, fatta salva la facoltà dei clienti di rinunciare alla sospensione.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse derivanti dalla raccolta di fondi privati, tramite l'invio di messaggi SMS - short message service - dalle reti di telefonia fissa e mobile, da destinare all'attuazione di specifiche iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza, approvate dai rappresentanti dei promotori della raccolta. I fondi in questione sono versati al Fondo per la protezione civile e destinati dal Dipartimento della protezione civile in pari misura tra le province di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza richiamate in premessa e messi a disposizione dei rispettivi commissari delegati. Al fine di garantire un'efficace supervisione sull'uso delle risorse di cui al presente comma, è istituito un comitato di garanti, nominato con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto da tre membri scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Ai membri del comitato di garanti non spettano compensi.

Art. 9.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma 85 milioni di euro di cui:

a) 25 milioni di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile, allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b) 60 milioni di euro a carico del bilancio regionale derivanti dall'aumento di 5 centesimi di euro per litro dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del commissario delegato.

3. Con apposita previsione in ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali nonché economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile ed ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

4. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite nella contabilità speciale di cui al comma 2.

Art. 10.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della presente ordinanza, gli oneri per l'erogazione dei rimborsi previsti ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ivi compresa la componente volontaristica della Croce Rossa Italiane e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, impiegate sul territorio della regione Toscana sulla base dell'attivazione del Dipartimento della protezione civile sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 9. A tal fine il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione Toscana, il commissario delegato e le altre regioni e province autonome di provenienza dei volontari, provvede alla disciplina dei relativi procedimenti istruttori, al fine di assicurarne il più celere svolgimento.

Art. 11.

1. Il piano di cui all'art. 1, comma 3, deve contenere il cronoprogramma delle attività da svolgere con i finanziamenti di cui all'art. 9. Ogni quattro mesi, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2011

Il Presidente
BERLUSCONI

11A14644

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 novembre 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni, relativi all'emissione del 15 novembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 novembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 50.879 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 novembre 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 366 giorni con scadenza 15 novembre 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 novembre 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 novembre 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

p. *il direttore generale:* CANNATA

11A14741

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 luglio 2011.

Rettifica del decreto 31 ottobre 2006 relativo all'ammissione agli interventi agevolativi dei progetti di ricerca e formazione afferenti ai laboratori pubblico-privati. (Lab. n. 9 - Ric. n. 2247). (Prot. 394/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009 di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla

ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale 14 marzo 2005, n. 602/Ric. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del mezzogiorno d'Italia» (di seguito «bando laboratori pubblico-privati»);

Visto il decreto direttoriale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle note ministeriali prot. n. 587 del 25 gennaio 2008 e prot. n. 329 del 16 gennaio 2008, riguardanti intervenute modifiche nell'assetto societario della Avio S.p.A. e della Mer Mec S.p.A., con il quale tra gli altri, è stato ammesso al finanziamento, con le modalità ivi indicate, il progetto decreto ministeriale n. 17791 di ricerca dal titolo «Textra - Tecnologie e materiali innovativi per l'industria dei mezzi di trasporto» e di formazione dal titolo «Textra - Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca specializzati nell'applicazione di tecnologie e materiali innovativi per l'applicazione nel settore dei trasporti», afferente al Laboratorio 9, beneficiari: Avio S.p.A. - Rivalta di Torino (Torino), Consorzio Calef - Rotondella (Matera), Consorzio Cetma - Centro di Progettazione Design & Tecnologie dei Materiali - Brindisi, Enea - Roma, Mer Mec S.p.A. - Monopoli (Bari), Politecnico di Milano - Dipartimento di meccanica - Milano, Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina, Salver S.p.A. - Roma, Università degli studi di Lecce (successivamente Università del Salento - Lecce);

Visto il decreto direttoriale n. 14/Ric. del 14 gennaio 2011, relativo alle variazioni intervenute nell'assetto societario della cointestataria Mer Mec S.p.A.;

Vista la nota del Consorzio Cetma, avanzata in nome e per conto di tutti i proponenti, del 26 novembre 2010 prot. Miur n. 9815 del 3 dicembre 2010, con la quale è stata richiesta la rimodulazione delle attività progettuali a seguito della rinuncia espressa dal coproponente Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. all'esecuzione della propria quota parte di attività e il subentro nelle stesse da parte del Consorzio Cetma;

Vista, altresì, la nota del Consorzio Cetma, avanzata in nome e per conto di tutti i proponenti, dell'8 giugno 2010, prot. Miur n. 5354 del 13 luglio 2010, con la quale è stato richiesto lo slittamento temporale delle attività del progetto di ricerca, nonché una proroga temporale delle attività sia del progetto di ricerca che del progetto di formazione;

Acquisiti, in merito a tali modifiche, i supplementi istruttori dell'esperto scientifico incaricato e dell'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato, ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 19 gennaio 2011 in ordine alle sopra citate variazioni;

Considerato che le suddette variazioni non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale, non comportano incrementi delle spese, né variazione del costo totale ammesso per il progetto decreto ministeriale n. 17791;

Ritenuta la necessità di procedere, per il progetto in argomento, all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica al decreto di ammissione al finanziamento n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito delle variazioni citate nelle premesse, il Consorzio Cetma è autorizzato, nell'ambito del progetto di ricerca e formazione decreto ministeriale n. 17791 — Bando laboratori pubblico privati — al subentro nella quota parte delle attività originariamente previste a carico del coproponente Rodriquez Cantieri Navali S.p.A.

Le schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, annullano e sostituiscono quelle allegate al decreto direttoriale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

È, altresì, autorizzato lo slittamento temporale delle attività di ricerca dal 1° luglio 2006 al 1° gennaio 2007, nonché la proroga temporale delle attività del progetto, il cui termine viene fissato al 31 dicembre 2012 sia per la ricerca che per la formazione.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Unicredit Medio Credito Centrale S.p.A. provvede alla stipula del contratto relativo al progetto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui al citato decreto direttoriale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 131

ALLEGATO

Generalità del Progetto

- Domanda: DM17791 del 16/05/2005

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  TEXTRA - Tecnologie e materiali innovativi per l'industria dei mezzi di trasporto

  Inizio Attività: 01/01/2007

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  TEXTRA-Formazione
  Formazione di Ricercatori e Tecnici di Ricerca specializzati nell'applicazione di tecnologie e materiali innovativi per applicazioni nel settore dei trasporti

  Inizio Attività: 01/04/2007

  Durata mesi: 22

- Beneficiari

AVIO SPA
TORINO - (TO)

CONSORZIO CALEF
ROTONDELLA - (MT)

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI
BRINDISI - (BR)

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L`ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
ROMA - (RM)

MER MEC S.P.A.
MONOPOLI - (BA)

POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI MECCANICA
MILANO - (MI)

SALVER S.P.A.
ROMA - (RM)

UNIVERSITA` DEL SALENTO
LECCE - (LE)

• Costo Totale	€ 13.181.008,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 8.642.120,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 3.157.888,00
- di cui attività di Formazione	€ 1.381.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -2.193.500,00

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	3.189.800	-	-	-	-	-	3.189.800
Spese generali	1.913.820	-	-	-	-	-	1.913.820
Attrezzature	4.387.000	-	-	-	-	-	4.387.000
Consulenze	680.000	-	-	-	200.000	-	880.000
Prestazioni di terzi	56.000	-	-	-	-	-	56.000
Beni immateriali	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Materiali	309.000	-	-	-	-	-	309.000
Recuperi (da detrarre)	-2.193.500	-	-	-	-	-	-2.193.500
Subtotale	8.442.120	-	-	-	200.000	-	8.642.120
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	8.442.120	-	-	-	200.000	-	8.642.120

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.973.680	-	-	-	-	-	1.973.680
Spese generali	1.184.208	-	-	-	-	-	1.184.208
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	3.157.888	-	-	-	-	-	3.157.888
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.157.888	-	-	-	-	-	3.157.888

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	271.000	-	-	-	-	-	271.000
Spese trasferta personale	73.000	-	-	-	-	-	73.000
Altre spese correnti	80.000	-	-	-	-	-	80.000
Strumenti e attrezzature	17.000	-	-	-	-	-	17.000
Costi dei servizi di consulenza	393.000	-	-	-	-	-	393.000
Subtotale	834.000	-	-	-	-	-	834.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	547.000	-	-	-	-	-	547.000
Totale	1.381.000	-	-	-	-	-	1.381.000

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	5.551.754,00	-	-	120.000,00	-	5.671.754,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	1.040.952,00	-	-	-	-	1.040.952,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	1.315.665,60	-	-	-	-	1.315.665,60
Credito Agevolato Fino a € (*)	521.680,00	-	-	-	-	521.680,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	1.381.000,00	-	-	-	-	1.381.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	6.987.419,60	1.381.000,00	8.368.419,60
Credito Agevolato fino a €	1.562.632,00	-	1.562.632,00
TOTALE	8.550.051,60	1.381.000,00	

Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:

1. Disponibilità di credito per un importo non inferiore a Euro 675.000,00 da parte del Consorzio Calef;
2. Disponibilità di credito per un importo pari a Euro 200.000,00 da parte di Salver s.p.A.

AVIO SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	63.900	-	-	-	-	-	63.900
Spese generali	38.340	-	-	-	-	-	38.340
Attrezzature	250.000	-	-	-	-	-	250.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	28.000	-	-	-	-	-	28.000
Recuperi (da detrarre)	-125.000	-	-	-	-	-	-125.000
Subtotale	255.240	-	-	-	-	-	255.240
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	255.240	-	-	-	-	-	255.240

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	36.100	-	-	-	-	-	36.100
Spese generali	21.660	-	-	-	-	-	21.660
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	57.760	-	-	-	-	-	57.760
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	57.760	-	-	-	-	-	57.760

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	114.858,00	-	-	-	-	114.858,00
Credito Agevolato fino a Euro	140.382,00	-	-	-	-	140.382,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	17.328,00	-	-	-	-	17.328,00
Credito Agevolato fino a Euro	28.880,00	-	-	-	-	28.880,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	132.186,00	-	132.186,00
Credito Agevolato fino a €	169.262,00	-	169.262,00
TOTALE	301.448,00	-	

CONSORZIO CALEF

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	240.000	-	-	-	-	-	240.000
Spese generali	144.000	-	-	-	-	-	144.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	434.000	-	-	-	-	-	434.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	434.000	-	-	-	-	-	434.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	478.130	-	-	-	-	-	478.130
Spese generali	286.878	-	-	-	-	-	286.878
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	765.008	-	-	-	-	-	765.008
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	765.008	-	-	-	-	-	765.008

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	303.800,00	-	-	-	-	303.800,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	344.253,60	-	-	-	-	344.253,60
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	648.053,60	-	648.053,60
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	648.053,60	-	

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.097.000	-	-	-	-	-	1.097.000
Spese generali	658.140	-	-	-	-	-	658.140
Attrezzature	360.000	-	-	-	-	-	360.000
Consulenze	300.000	-	-	-	-	-	300.000
Prestazioni di terzi	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Beni immateriali	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Materiali	66.000	-	-	-	-	-	66.000
Recuperi (da detrarre)	-180.000	-	-	-	-	-	-180.000
Subtotale	2.361.140	-	-	-	-	-	2.361.140
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.361.140	-	-	-	-	-	2.361.140

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	398.350	-	-	-	-	-	398.350
Spese generali	239.010	-	-	-	-	-	239.010
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	637.360	-	-	-	-	-	637.360
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	637.360	-	-	-	-	-	637.360

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	271.000	-	-	-	-	-	271.000
Spese trasferta personale	73.000	-	-	-	-	-	73.000
Altre spese correnti	80.000	-	-	-	-	-	80.000
Strumenti e attrezzature	17.000	-	-	-	-	-	17.000
Costi dei servizi di consulenza	393.000	-	-	-	-	-	393.000
Subtotale	834.000	-	-	-	-	-	834.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	547.000	-	-	-	-	-	547.000
Totale	1.381.000	-	-	-	-	-	1.381.000

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	1.652.798,00	-	-	-	-	1.652.798,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	286.812,00	-	-	-	-	286.812,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	1.381.000	-	-	-	-	1.381.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.939.610,00	1.381.000,00	3.320.610,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	1.939.610,00	1.381.000,00	

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L`ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.136.150	-	-	-	-	-	1.136.150
Spese generali	681.690	-	-	-	-	-	681.690
Attrezzature	2.610.000	-	-	-	-	-	2.610.000
Consulenze	100.000	-	-	-	200.000	-	300.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	80.000	-	-	-	-	-	80.000
Recuperi (da detrarre)	-1.305.000	-	-	-	-	-	-1.305.000
Subtotale	3.302.840	-	-	-	200.000	-	3.502.840
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.302.840	-	-	-	200.000	-	3.502.840

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	470.100	-	-	-	-	-	470.100
Spese generali	282.060	-	-	-	-	-	282.060
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	752.160	-	-	-	-	-	752.160
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	752.160	-	-	-	-	-	752.160

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	2.311.988,00	-	-	120.000,00	-	2.431.988,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	338.472,00	-	-	-	-	338.472,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	2.770.460,00	-	2.770.460,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	2.770.460,00	-	

MER MEC S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	-	-	-
Spese generali	-	-	-	-	-	-	-
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	20.000	-	-	-	-	-	20.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	468.750	-	-	-	-	-	468.750
Spese generali	281.250	-	-	-	-	-	281.250
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	750.000	-	-	-	-	-	750.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	750.000	-	-	-	-	-	750.000

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	225.000,00	-	-	-	-	225.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	375.000,00	-	-	-	-	375.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	234.000,00	-	234.000,00
Credito Agevolato fino a €	386.000,00	-	386.000,00
TOTALE	620.000,00	-	

POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI MECCANICA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	159.000	-	-	-	-	-	159.000
Spese generali	95.400	-	-	-	-	-	95.400
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	304.400	-	-	-	-	-	304.400
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	304.400	-	-	-	-	-	304.400

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	16.000	-	-	-	-	-	16.000
Spese generali	9.600	-	-	-	-	-	9.600
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	25.600	-	-	-	-	-	25.600
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	25.600	-	-	-	-	-	25.600

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	213.080,00	-	-	-	-	213.080,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	11.520,00	-	-	-	-	11.520,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	224.600,00	-	224.600,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	224.600,00	-	

SALVER S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	330.000	-	-	-	-	-	330.000
Spese generali	198.000	-	-	-	-	-	198.000
Attrezzature	1.117.000	-	-	-	-	-	1.117.000
Consulenze	280.000	-	-	-	-	-	280.000
Prestazioni di terzi	36.000	-	-	-	-	-	36.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Recuperi (da detrarre)	-558.500	-	-	-	-	-	-558.500
Subtotale	1.452.500	-	-	-	-	-	1.452.500
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.452.500	-	-	-	-	-	1.452.500

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	76.250	-	-	-	-	-	76.250
Spese generali	45.750	-	-	-	-	-	45.750
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	122.000	-	-	-	-	-	122.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	122.000	-	-	-	-	-	122.000

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	653.625,00	-	-	-	-	653.625,00
Credito Agevolato fino a Euro	798.875,00	-	-	-	-	798.875,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	36.600,00	-	-	-	-	36.600,00
Credito Agevolato fino a Euro	61.000,00	-	-	-	-	61.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	690.225,00	-	690.225,00
Credito Agevolato fino a €	859.875,00	-	859.875,00
TOTALE	1.550.100,00	-	

UNIVERSITA` DEL SALENTO

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	163.750	-	-	-	-	-	163.750
Spese generali	98.250	-	-	-	-	-	98.250
Attrezzature	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	10.000	-	-	-	-	-	10.000
Materiali	15.000	-	-	-	-	-	15.000
Recuperi (da detrarre)	-25.000	-	-	-	-	-	-25.000
Subtotale	312.000	-	-	-	-	-	312.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	312.000	-	-	-	-	-	312.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Spese generali	18.000	-	-	-	-	-	18.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	48.000	-	-	-	-	-	48.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	48.000	-	-	-	-	-	48.000

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	218.400,00	-	-	-	-	218.400,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	21.600,00	-	-	-	-	21.600,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	240.000,00	-	240.000,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	240.000,00	-	

11A14175

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nadja Frei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 10 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nadja Frei nata a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 29 aprile 1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doctor medicinae universae» rilasciato in data 30 agosto 2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doctor medicinae universae» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - in data 30 agosto 2011 alla sig.ra Nadja Frei, nata a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 29 aprile 1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Nadja Frei è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14095

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Theresia Von Lutterotti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 2 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Theresia Von Lutterotti nata a Innsbruck (Austria) il giorno 21 luglio 1982, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doctor medicinae universae» rilasciato in data 28 settembre 2007 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la documentazione esibita dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta documentazione si evince che la sig.ra Theresia Wildner, nata a Innsbruck (Austria) il giorno 21 luglio 1982, titolare del titolo di «Doctor medicinae universae» rilasciato in data 28 settembre 2007 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria è la

stessa persona di Theresia Von Lutterotti e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doctor medicinae universae» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria – in data 28 settembre 2007 alla sig.ra Theresia Von Lutterotti, nata a Innsbruck (Austria) il giorno 21 luglio 1982, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Theresia Von Lutterotti è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14096

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Salat Vendrell, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 6 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anna Salat Vendrell nata a Barcellona (Spagna) il giorno 25 maggio 1981, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato in data 19 luglio 2005 dalla Universitat Internacional de Catalunya - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato dalla Universitat Internacional de Catalunya - Spagna – in data 19 luglio 2005 alla sig.ra Anna Salat Vendrell, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 25 maggio 1981, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Anna Salat Vendrell è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14097

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Klemens Von Lutterotti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 2 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Klemens Von Lutterotti nato a Innsbruck (Austria) il giorno 15 settembre 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doctor medicinae universae» rilasciato in data 16 giugno 2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doctor medicinae universae» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, in data 16 giugno 2011 al sig. Klemens Von Lutterotti, nato a Innsbruck (Austria) il giorno 15 settembre 1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Klemens Von Lutterotti è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14098

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Hartwig Koch, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 10 agosto 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Hartwig Koch, nato a Goslar (Germania) il giorno 6 maggio 1953, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 16 maggio 1980 dalla Niedersaechsisches Landespruefungsamt - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza del 10 agosto 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Hartwig Koch ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Arzt für Augenheilkunde» rilasciato in data 16 aprile 1986 dallo Ärztekammer Nie-

dersachsen - Germania, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 16 maggio 1980 dalla Niedersaechsisches Landespruefungsamt - Germania, al sig. Hartwig Koch, nato a Goslar (Germania) il giorno 6 maggio 1953, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Hartwig Koch è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Arzt für Augenheilkunde» rilasciato dallo Ärztekammer Niedersachsen - Germania, in data 16 aprile 1986 al sig. Hartwig Koch, nato a Goslar (Germania) il giorno 6 maggio 1953, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 4.

Il sig. Hartwig Koch, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14099

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 luglio 2011.

Riduzione dei tassi medi di tariffa per l'autotrasporto in conto terzi, voci di tariffa 9121 e 9123, gestioni industria, artigianato e terziario.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede l'approvazione «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, di distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale»;

Visto l'articolo 3, comma 2 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede l'aggiornamento delle tariffe di cui al comma 1 del medesimo decreto legislativo.

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto, in particolare, l'articolo 29, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto l'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)»;

Visto l'art. 2, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 72/GB del 25 maggio 2011;

Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 144 del 30 maggio 2011 concernente «Interventi a favore del settore autotrasporto merci in conto terzi per l'anno 2011. Decreto interministeriale relativo alla ripartizione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e dall'art. 2, comma 4-*duo*-

decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»;

Vista la documentazione istruttoria richiamata dalla citata determina INAIL;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota del 13 giugno 2011 n. 69678

Decreta:

Art. 1.

È approvata, per l'anno 2011, la riduzione dei tassi medi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario come da allegata tabella n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo pari a 94 milioni di euro.

Art. 2.

È approvata, per l'anno 2011, per le imprese artigiane del settore autotrasporto merci tenute al pagamento dei premi speciali unitari, classificate alle voci di tariffa 9123 – classe di rischio 5° e 9121 – classe di rischio 8°, una riduzione dei premi pari al 14,70%, per un importo pari a 11 milioni di euro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,Registro n. 13, foglio n. 13

ALLEGATO *1*

RIDUZIONE DEI TASSI DI TARIFFA PER LE VOCI DI TARIFFA RELATIVE ALL'AUTOTRASPORTO PER IL 2011

Gestione Industria

9121	Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio *(compreso l'eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili).* Rimozione e traino di autoveicoli.	85
9123	Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore *(esclusi quelli previsti alla voce 9121).*	57

Gestione Artigianato

9121	Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio *(compreso l'eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili).* Rimozione e traino di autoveicoli.	87
9123	Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore *(esclusi quelli previsti alla voce 9121).* Trasporto di merci e passeggeri mediante trazione animale; someggio.	70

Gestione Terziario

9121	Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio *(compreso l'eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili).* Rimozione e traino di autoveicoli.	73
9123	Trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore *(esclusi quelli previsti alla voce 9121).*	42

11A14740

DECRETO 24 ottobre 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, per i dipendenti della società Ata Handling SpA. (Decreto n. 62337).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 11 febbraio 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Ata Handling S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative che verranno poste in CIGS per il periodo dall'1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2012;

Visto il decreto n. 52791 del 22 giugno 2010 con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010;

Visto il decreto n. 56956 del 11 febbraio 2011 con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 gennaio 2011;

Visto l'accordo governativo del 17 febbraio 2011, con il quale le parti modificano l'accordo del 11 febbraio 2010, per concordare il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 70 lavoratori occupati presso lo scalo di Malpensa, i quali ruoteranno su di una platea complessiva di 230 unità, disponendosi altresì, che a decorrere dal 1° febbraio 2011, per numero 3 lavoratori già collocati in cassa integrazione in virtù dell'accordo del 11 febbraio 2010, la sospensione sarà a zero ore senza rotazione e per le restanti 67 unità del sito di Malpensa la riduzione sarà oraria e a rotazione;

Visto il decreto n. 58695 del 12 aprile 2011 con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative dei siti di Catania (CT), Tessera (VE), Segrate - Linate (MI) e Ferno Malpensa (VA) e in favore di un numero massimo di 67 lavoratori occupati presso lo scalo di Malpensa, i quali ruoteranno su di una platea complessiva di 230 unità;

Vista l'istanza con la quale la società Ata Handling S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative dei siti di Catania (CT), Tessera (VE), Segrate – Linate (MI) e Ferno - Malpensa (VA), e in favore di un numero massimo di 67 lavoratori occupati presso lo scalo di Malpensa, i quali ruoteranno su di una platea complessiva di 230 unità;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative, della società Ata Handling S.p.a., per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 gennaio 2012;

Unità: Catania (CT), Tessera (VE), Segrate - Linate (MI) e Ferno - Malpensa (VA).

Matricola INPS: 7042945652-05

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 67 lavoratori occupati presso lo scalo di Malpensa, i quali ruoteranno su di una platea complessiva di 230 unità, della società Ata Handling S.p.a., per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 gennaio 2012;

Unità: Malpensa (VA)

Matricola INPS: 7042945652-05

Pagamento diretto: NO

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A14504

DECRETO 24 ottobre 2011.

Concessione del trattamento di mobilità, per i dipendenti della società Sogaedyn S.p.A. (Decreto n. 62338).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 6 ottobre 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Sogaedyn S.p.a., è stato concordato il ricorso alla mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori dello stabilimento sito in Elmas (CA) - Aeroporto Mario Mameli - che verranno poste in mobilità a decorrere dalla data dei licenziamenti – 14 ottobre 2011,8 dicembre 2011 e 8 maggio 2012;

Vista l'istanza e gli allegati elenchi con i quali la società Sogaedyn S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori del sito Elmas (CA) - Aeroporto Mario Mameli;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori del sito Elmas (CA) - Aeroporto Mario Mameli - a decorrere dalla data dei licenziamenti – 14 ottobre 2011, 8 dicembre 2011 e 8 maggio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori dello sito Elmas (CA) - Aeroporto Mario Mameli, della società Sogaedyn S.p.a. a decorrere dalla data dei licenziamenti - 14 ottobre 2011,8 dicembre 2011 e 8 maggio 2012;

Unità: Elmas (CA) - Aeroporto Mario Mameli - Matricola INPS: 1705355895

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A14505

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 2011.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà foraggiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste la richiesta dell'interessato volta a estendere la responsabilità del mantenimento in purezza ad altro soggetto per le varietà riportate nel presente dispositivo;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 2011 ha preso atto della richiesta sopra menzionata;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedenti decreti, viene modificata come di seguito riportato:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile	Nuovi Responsabili
Erba medica	446	L. 202 Bresaola	CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie	S.I.S. Società Italiana Sementi; CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie
Erba medica	461	Robot	CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie	S.I.S. Società Italiana Sementi; CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie
Erba medica	420	Equipe	CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie	S.I.S. Società Italiana Sementi; CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie
Favino	2095	Vesuvio	CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie	S.I.S. Società Italiana Sementi; CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie
Trifoglio alessandrino	500	Sacromonte	CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie	S.I.S. Società Italiana Sementi; CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie
Trifoglio persiano	529	Accadia	CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie	S.I.S. Società Italiana Sementi; CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie
Trifoglio pratense	510	L. 69 Valente	CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie	S.I.S. Società Italiana Sementi; CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie
Veccia comune	544	Mirabella (118/7)	CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie	S.I.S. Società Italiana Sementi; CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile	Nuovi Responsabili
Veccia vellutata	550	Orsara	CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie	S.I.S. Società Italiana Sementi; CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie
Erba mazzolina	437	Dora	CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie	S.I.S. Società Italiana Sementi; CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie
Fleolo	394	Toro	CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie	S.I.S. Società Italiana Sementi; CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie
Loglio d'Italia	358	L. 17 Asso	CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie	S.I.S. Società Italiana Sementi; CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie
Lupinella	7829	Tetim	CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie	S.I.S. Società Italiana Sementi; CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A14375

DECRETO 10 ottobre 2011.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà foraggiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 2011 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedenti decreti, è attribuita al nuovo responsabile, a fianco di ciascuna di esse indicato:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio Responsabile	Nuovo Responsabile
Loietto italico	4406	Sultano	Guerresi Sementi srl	Società Agricola TARA di Andrea Guerresi s.s.
Loietto italico	6579	Sottile	Guerresi Sementi srl	Società Agricola TARA di Andrea Guerresi s.s.
Loietto italico	10022	Furore	Guerresi Sementi srl	Società Agricola TARA di Andrea Guerresi s.s.
Loietto perenne	3726	Andreè	Guerresi Sementi srl	Società Agricola TARA di Andrea Guerresi s.s.
Festuca arundinacea	3931	Scoperta	Guerresi Sementi srl	Società Agricola TARA di Andrea Guerresi s.s.
Veccia comune	4877	Encantada	Guerresi Sementi srl	Società Agricola TARA di Andrea Guerresi s.s.
Erba medica	10461	Scaligera	Guerresi Sementi srl	Società Agricola TARA di Andrea Guerresi s.s.
Trifoglio alessandrino	4405	Erix	Guerresi Sementi srl	Società Agricola TARA di Andrea Guerresi s.s.
Trifoglio incarnato	9438	113 Caporosso	Guerresi Sementi srl	Società Agricola TARA di Andrea Guerresi s.s.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A14376

DECRETO 20 ottobre 2011.

Applicabilità del piano di controllo e del prospetto tariffario approvato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (CE) 479/2008 con decreto 29 luglio 2009, per la DOCG «Albana di Romagna» alla DOCG «Romagna» Albana.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, comma 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1995 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17337 del 29 luglio 2009 relativo al conferimento alla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Albana di Romagna»;

Visto il decreto dirigenziale prot. 8998 del 15 aprile 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Albana di Romagna» alle disposizioni ed allo schema del decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Visto il decreto ministeriale del 22 settembre 2011 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Romagna» e modificata la denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» in «Romagna» Albana e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione;

Considerato che il piano dei controlli ed il prospetto tariffario precedentemente approvato per la DOCG «Albana di Romagna»risulta applicabile alla DOCG «Romagna» Albana;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOCG «Albana di Romagna», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17337 del 29 luglio 2009 ed adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 con decreto dirigenziale prot. 8998 del 15 aprile 2011, è applicabile alla DOCG «Romagna» Albana ai sensi del decreto ministeriale 22 settembre 2011 indicato nelle premesse.

Art. 2.

1. La società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo adeguato con decreto dirigenziale prot. 8957 del 15 aprile 2011, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui all'art. 1, nonché per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili

le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 17337 del 29 luglio 2009 e dal decreto dirigenziale di adeguamento prot. 8998 del 15 aprile 2011.

3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 22 settembre 2011, indicato nelle premesse, le disposizioni previste dal presente decreto sono applicabili anche a carico dei soggetti utilizzatori delle partite dei vini a denominazione di origine controllata e garantita e/o atte a divenire a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti che, fino all'esaurimento delle scorte, si trovano già confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione.

4. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A14370

DECRETO 20 ottobre 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Romagna» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Romagna», l'approvazione del relativo disciplinare di produzione e la contestuale revoca delle DOC «Romagna Albana Spumante», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna»;

Vista la comunicazione del 10 ottobre 2011 presentata dal Consorzio vini di Romagna relativa all'individuazione della società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Romagna»;

Vista la comunicazione del 19 ottobre 2011 con la quale il Consorzio vini di Romagna ha individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per il confezionamento delle partite di vino certificate DOC il riferimento del lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/1992;

Vista la nota prot. PG.2011.0251903 del 18 ottobre 2011 inoltrata dalla competente Regione Emilia Romagna con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." per la denominazione di origine controllata «Romagna»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.";

Decreta:

Art. 1.

1. La società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.", con sede in Roma, via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Romagna» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." di cui all'art. 1, di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino a denominazione di origine controllata ed atte a divenire a denominazione di origine controllata detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 4.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. I decreti dirigenziale prot. 17301, 17297, 17304, 17311 e 17306 del 29 luglio 2009 relativi al conferimento alla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 rispettivamente per la DOC «Romagna Albana Spumante», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna» ed i relativi decreti

di adeguamento prot. 8957, 9009, 9027, 8951 e 8997 del 15 aprile 2011, sono abrogati.

4. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 22 settembre 2011, indicato nelle premesse, le disposizioni previste dal presente decreto sono applicabili anche a carico dei soggetti utilizzatori delle partite dei vini a denominazione di origine controllata e/o atte a divenire a denominazione di origine controllata «Romagna Albana Spumante», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna» provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti che, fino all'esaurimento delle scorte, si trovano già confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A14371

DECRETO 25 ottobre 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Chianti Classico» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, comma 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16819 del 24 luglio 2009 relativo al conferimento alla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Chianti Classico»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con comunicazione del 19 ottobre 2011, acquisito con prot. 24322 del 20 ottobre 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Visto il parere favorevole espresso dal Consorzio di tutela del vino Chianti Classico, con comunicazione del 24 ottobre 2011, acquisito con prot. 24650 del 24 ottobre 2011 a seguito delle modifiche apportate al piano dei controlli presentato dalla società Valoritalia srl, al fine di garantire i controlli previsti dall'art. 4 del disciplinare di produzione modificato con decreto ministeriale del 10 giugno 2010 pubblicato sulla G.U.R.I serie generale n. 150 del 30 giugno 200;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOCG «Chianti Classico», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16819 del 24 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.", già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16819 del 24 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A14417

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2011.

Linee Guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 concernente la regolamentazione del Sistema di qualità nazionale zootecnia riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto ministeriale che prevede l'adozione di linee guida per la stesura dei disciplinari di produzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 22 settembre 2011 sul documento «Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnia»;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il documento "Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnia»;

Provvede

alla pubblicazione del documento «Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnia».

Roma, 25 ottobre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE PER I PRODOTTI ZOOTECNICI AFFERENTI AL SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA

Il presente documento fornisce le linee guida per presentare istanza di riconoscimento di un disciplinare di produzione per prodotti zootecnici afferenti al Sistema Qualità Nazionale Zootecnia.

AMBITO DI APPLICAZIONE

II Sistema di Qualità Nazionale zootecnia (di seguito per brevità SQN), istituito in conformità con quanto previsto dall'art. 22 paragrafo 2 del regolamento CE n. 1974/2006, individua i prodotti agricoli zootecnici destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore zootecnico.

I sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono rispondere ai seguenti criteri:
a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento, che garantiscono:
- caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione,
oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
b) i sistemi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;
c) i sistemi sono aperti a tutti i produttori comunitari;
d) i sistemi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;
e) i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La proposta di riconoscimento ai sensi del DM n. 4337 del 4 marzo 2011 è presentata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2 del citato DM n. 4337 ovvero:

> *le organizzazioni dei produttori, le associazioni, le cooperative e i consorzi purché dimostrino di essere rappresentativi di almeno il 50% della produzione nazionale relativa alla tipologia di prodotto.*
>
> *le Regioni e/o le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito Regioni, purché riunite in un numero minimo di 4 soggetti, ovvero un numero inferiore di Regioni purché dimostrino di essere rappresentative di almeno il 50% della produzione relativa alla tipologia di prodotto.*

Più organizzazioni di produttori, associazioni, cooperative, consorzi etc. potranno presentare un'unica istanza purché riuniti in associazione, sia essa riconosciuta ai sensi dell'art. 14 e ss. c.c. o non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e s.s. c.c..

L'istanza è presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, ufficio SAQ VII, Via XX settembre 20, Roma sia in formato cartaceo in duplice copia in regola con le norme sul bollo di cui al DPR 642/1972 recante disciplina dell'imposta di bollo e s.m.i., sia via e-mail, con relativi allegati, all'indirizzo di posta elettronica saq7@politicheagricole.gov.it al fine di consentire la circolazione dei documenti fra tutti i membri della Commissione SQN.

CONTENUTO DELL'ISTANZA

L'istanza di riconoscimento di un disciplinare di produzione per prodotti zootecnici afferenti al Sistema Qualità Nazionale Zootecnia deve contenere le seguenti schede:

SCHEDA 1 - CONTATTI

- Nome dell'associazione o organizzazione:
- legale rappresentante
- Indirizzo:
- Tel.:
- Fax:
- Indirizzo di posta elettronica:
- Soggetto referente per le comunicazioni:

Deve essere espressamente dichiarato ~~S~~ se l'istanza è presentata da più soggetti riuniti in associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 14 e ss. c.c. o non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e s.s. c.c..

SCHEDA 2 – RAPPRESENTATIVITA' DEL SOGGETTO PROPONENTE

Per assicurare la trasparenza nella valutazione dei diversi disciplinari di produzione e l'applicazione di regole omogenee nella valutazione della produzione nazionale prevista dal citato articolo 5, di seguito si propone un box esplicativo nel quale sono contenute le regole di valutazione che adotterà la Commissione SQN.

Fattispecie 1

IPOTESI DI PRODOTTO ESISTENTE E COMMERCIALIZZATO, DEL QUALE ESISTANO DATI PRODUTTIVI: il quantitativo effettivamente prodotto dal richiedente viene messo in relazione con la produzione complessiva nazionale. In presenza di dati produttivi, il richiedente deve obbligatoriamente rifarsi a questa fattispecie.

La produzione nazionale, accertata per esempio da dati ISTAT, è 100. Il richiedente deve quindi dimostrare, attraverso la raccolta dei dati aziendali, di rappresentare almeno il 50% della produzione nazionale.

Fattispecie 2

IPOTESI DI PRODOTTO NON COMMERCIALIZZATO, OPPURE COMMERCIALIZZATO MA DEL QUALE NON ESISTANO DATI PRODUTTIVI: il quantitativo potenzialmente prodotto dal richiedente viene messo in relazione con la produzione potenziale nazionale per quella potenziale tipologia di prodotto; ci si riferisce, in sostanza, a stime, ricerche di mercato, ecc, da produrre a cura del proponente.

In tale ipotesi la Commissione SQN è tenuta a valutare l'attendibilità di tale dato e il proponente dovrà dimostrare di essere rappresentativo del dato ritenuto attendibile dalla Commissione.

La differenza fra le due fattispecie illustrate sta nel fatto che nella fattispecie 2 il proponente, oltre a fornire i dati rappresentativi della propria potenzialità produttiva, è tenuto a dimostrare anche il potenziale produttivo nazionale. Il proponente deve quindi fornire indicazioni in merito al potenziale produttivo del prodotto presentato per il riconoscimento come SQN.

NB gli esempi 1 e 2 hanno solo scopo esemplificativo e non hanno alcun valore in merito a presunte caratteristiche di conformità a sistemi SQN

SCHEDA 3 - NOME DEL PRODOTTO DA RICONOSCERE NELL'SQN ZOOTECNIA

Il disciplinare deve contenere la denominazione obbligatoria che identifica il SQN zootecnia (art. 10, comma 1, DM 4 marzo 2011, prot. 4337).

La denominazione proposta:

- deve essere tale da consentire l'identificazione e la riconoscibilità del prodotto sul mercato in relazione alle specifiche caratteristiche qualitative previste dal disciplinare;
- non deve ingenerare confusione con le denominazioni registrate ai sensi dei Regg. CE 509/06 e 510/06;

In taluni casi, purché motivati all'interno della relazione di cui alla successiva scheda 5, può essere proposto più di un nome per il prodotto da riconoscere nel SQN zootecnia.

La denominazione proposta inoltre non deve coincidere con il nome di un prodotto agroalimentare tradizionale inserito nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a meno che le Regioni interessate non comunichi**no** che, nel caso di riconoscimento di tale denominazione nel SQN zootecnia, ritireranno il prodotto tradizionale dall'elenco.

SCHEDA 4 - DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI CHE DETERMINANO LA QUALITA' SUPERIORE

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 4 marzo 2001, prot. n. 4337 sono requisiti minimi di un disciplinare di produzione riconosciuto nel SQN oltre alla denominazione identificativa della tipologia del prodotto riconosciuto nel SQN:

- i requisiti per l'alimentazione, superiori e qualificanti rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, in grado di migliorare le caratteristiche della tipologia di prodotto anche dal punto di vista del consumatore;

e/o

- i requisiti relativi alle condizioni di allevamento in grado di aumentare il benessere degli animali, superiori rispetto a quanto previsto dalle normative specifiche della filiera in questione.

I disciplinari, oltre ai requisiti minimi di cui sopra, possono inoltre contenere:

- requisiti relativi ad aspetti ambientali;
- obblighi specifici previsti dalle normative della specifica filiera.

Il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento come SQN deve essere descritto attraverso una scheda tecnica/di prodotto che delinei i requisiti qualitativi superiori e qualificanti rispetto a quanto previsto dalle norme di legge.

Ulteriori aspetti qualificanti della produzione dovranno essere esplicitamente dichiarati.

Le condizioni produttive da realizzare per giungere ad un prodotto che risponda a tali dichiarazioni devono essere fissate nel disciplinare in aggiunta agli aspetti sopra indicati.

Nel caso le peculiarità del prodotto derivino dalla razza o dal tipo genetico, tali elementi devono essere descritti.

Sono esclusi dal SQN i prodotti derivanti da animali clonati.

SCHEDA 5 - RELAZIONE SUGLI SBOCCHI DI MERCATO ATTUALI O PREVEDIBILI E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria il prodotto presentato per il riconoscimento come SQN deve rispondere agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

Al fine di dimostrare che un prodotto per il quale si chiede il riconoscimento come SQN risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili, i soggetti proponenti sono tenuti a produrre un'analisi descrittiva del mercato da cui si evinca l'effettiva richiesta per il prodotto nonché una valutazione di come il prodotto si distingua dagli altri prodotti similari (ciò può avvenire a titolo di esempio attraverso indagini di mercato, specifiche richieste da parte dei consumatori e/o loro organizzazioni, ovvero specifiche richieste di operatori del commercio moderno e/o tradizionale nonché della ristorazione).

Gli elementi di cui sopra devono attestare il fabbisogno del mercato e del consumatore.

La dimostrazione degli sbocchi di mercato può essere assolta anche attraverso intese di filiera o contratti quadro o accordi commerciali con operatori della distribuzione che riguardino lo sviluppo del prodotto per il quale è presentata l'istanza.

SCHEDA 6 - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

La qualità dei prodotti di origine animale è il risultato di un insieme di fattori, tra cui svolgono un ruolo fondamentale le tecniche di allevamento, l'alimentazione, le condizioni igienico – sanitarie, le caratteristiche genetiche degli animali, l'ambiente dove vengono allevati e dove si procede alle diverse fasi di lavorazione, conservazione e commercializzazione degli stessi prodotti e alle tecniche impiegate nel corso del processo produttivo.

L'obiettivo è produrre un alimento di qualità superiore ed ottenuto con tipologie di alimentazione e in condizioni di allevamento più qualificanti, nel rispetto delle fondamentali esigenze di tutela dell'ambiente e che si differenzi significativamente dai prodotti convenzionali per uno o più di queste caratteristiche.

Descrizione degli aspetti tecnici legati al metodo di ottenimento del prodotto zootecnico

E' necessario descrivere nel disciplinare il processo produttivo in grado di determinare le caratteristiche specifiche di miglioramento del processo e/o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti.
Qualora un'istanza si riferisca a un prodotto che deriva da soggetti già sottoposti al rispetto di un disciplinare approvato nell'ambito di un regime di qualità o di un sistema di etichettatura, regolamentati a livello comunitario, per una parte sola di produzione, il disciplinare SQN deve richiamarlo esplicitamente, riportando solo gli ulteriori aspetti di differenziazione sia in merito alle tecniche produttive di conservazione, che agli aspetti di controllo.

a) Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento

Il disciplinare deve contenere le tipologie e le tecniche di conduzione d'allevamento (es. allevamento stallino, semi-brado, brado, con descrizione più precisa delle scelte manageriali per le singole fasi,) che, consentendo l'equilibrato soddisfacimento dei fabbisogni fisiologici degli animali, portino allo sviluppo delle peculiarità che caratterizzano il prodotto che si fregerà del marchio SQN.

Se le caratteristiche qualitative del prodotto sono influenzate dall'età degli animali (es. età alla macellazione), o dalla durata di particolari periodi di allevamento (es. finissaggio), devono essere fornite le indicazioni relative ai tempi di allevamento.

Il disciplinare può dare per implicita la descrizione delle modalità organizzative ed applicative, basate su norme cogenti, finalizzate al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di benessere animale, al contenimento delle malattie e alla gestione delle deiezioni in funzione dei vincoli ambientali: su tali aspetti possono essere inserite prescrizioni che si discostino dalle norme cogenti in senso maggiormente restrittivo (es. divieto di impiego di mangimi medicati per una fase d'allevamento, principi attivi non ammessi, tempi di sospensione maggiorati in caso di utilizzo di antibiotici, impiego di tecniche preventive, impiego delle migliori tecniche disponibili, ecc.).

b) Tecniche di alimentazione

E' necessario che il disciplinare contenga informazioni legate a:

- alimenti e modalità di impiego, inclusa l'acqua di bevanda;
- principi fondamentali della razione alimentare quali, ad esempio, il livello proteico, quello energetico e la frazione fibrosa (quest'ultima in particolare nella razione dei ruminanti);
- un eventuale elenco di alimenti da vietare, in quanto in grado di apportare caratteristiche negative alla qualità del prodotto finale;

c) La scelta degli animali

Qualora le caratteristiche del prodotto a marchio siano connesse con la razza e/o il tipo genetico e/o la categoria, questi devono essere esplicitati unitamente ai requisiti ed alle procedure necessari per garantire tale appartenenza.

d) Strutture e impianti

Le strutture nonché gli impianti e le attrezzature di allevamento, devono essere descritte allo scopo di dimostrare il rispetto delle esigenze fisiologiche degli animali (spazi e condizioni climatiche degli ambienti), di quelle igienico-sanitarie degli animali e dei processi produttivi, nonché l'individuazione e/o l'efficace separazione di animali destinati al circuito SQN da quelli allevati in modo convenzionale. Nel caso in cui la qualità superiore sia legata all'alimentazione, nello stesso allevamento non possono coesistere tipi di alimentazione diversi, **fatte salve eventuali specificità delle singole fasi del ciclo di allevamento** (ad esempio una parte degli animali è alimenta "NON OGM" e una parte in modo convenzionale).

Devono essere descritti in particolare gli aspetti che consentono di completare l'individuazione delle tecniche d'allevamento, con particolare riferimento agli aspetti che possono contribuire al raggiungimento delle caratteristiche peculiari del SQN (es. densità d'allevamento inferiore a quella prevista dalla norma, specifiche caratteristiche che garantiscano maggiori condizioni di benessere animale, ecc.).

e) Individuazione e separazione degli animali

Quando necessario, devono essere descritte procedure che, ad integrazione della normativa cogente sull'identificazione degli animali (individuale o per gruppi), consentano l'applicazione di un sistema di tracciabilità assicurando l'individuazione degli animali appartenenti al circuito SQN e/o la loro separazione da soggetti diversi.

f) Tecnologie di lavorazione/conservazione del prodotto

L'eventuale lavorazione e la conservazione dei prodotti SQN ~~deve~~ **devono** avvenire in luoghi e/o contenitori in grado di assicurare il mantenimento delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc) ottimali per la conservazione degli stessi e/o per il conferimento ad essi delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche desiderate (es. frollatura delle carni). A tal fine è opportuno fornire indicazioni in merito ai tempi e alle condizioni da rispettare in questa fase.

g) Descrizione degli aspetti inerenti tracciabilità, registrazioni e autocontrollo

Tracciabilità

Tutti gli operatori della filiera devono attuare le procedure descritte nei disciplinari che garantiscono l'applicazione del sistema di tracciabilità senza soluzioni di continuità e si sottopongono ai relativi controlli. Fa**nno** parte del sistema di tracciabilità la conservazione dei documenti accompagnatori dei prodotti e l'attivazione di procedure (informatiche e/o cartacee) che assicurino una registrazione documentale sistematica e tempestiva del carico e scarico.

Registrazioni e documentazione

I disciplinari devono indicare precisamente quali documenti e registrazioni devono essere tenuti per attestare il rispetto delle prescrizioni produttive previste per le diverse fasi, nonché i tempi della loro conservazione per eventuali controlli.

Separazione e visibilità del prodotto

Tutti i prodotti destinati ad essere contraddistinti dal marchio SQN devono essere sempre facilmente identificabili e adeguatamente separati in fase di stoccaggio, di lavorazione e di vendita dagli altri.

La separazione può avvenire in modo spaziale e/o temporale.

Ai fini dell'esposizione nel punto vendita, i prodotti a marchio SQN preventivamente confezionati devono rispettare le norme previste dal Regolamento d'uso del marchio SQN. I prodotti non confezionati devono essere esposti, in spazi dedicati, in modo tale da individuare inequivocabilmente l'appartenenza al SQN.

h) Autocontrollo degli operatori che aderiscono al sistema di qualità nazionale

Deve essere previsto un piano di autocontrollo sui requisiti di produzione previsti dal disciplinare che preveda opportune registrazioni delle operazioni svolte. Il piano di autocontrollo deve indicare il responsabile del controllo, i punti critici, la frequenza del controllo, il trattamento delle non conformità rilevate e le azioni correttive.

L'organismo di controllo verifica l'esistenza, **l'adeguatezza** e l'applicazione del Piano di autocontrollo.

i) Etichettatura

Indicazioni obbligatorie

L'etichetta del prodotto, oltre alle informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, deve riportare:

- la denominazione prevista dal disciplinare di produzione;
- l'indicazione del Paese di origine/allevamento del prodotto, ove non sia già previsto da specifica normativa.

Ulteriori indicazioni

E' possibile indicare in etichetta il nome del produttore e/o dell'associazione di produttori, un eventuale marchio commerciale legalmente detenuto dall'organizzazione o dall'associazione nonché l'indicazione della Regione di origine o di allevamento, purché sia garantita la rintracciabilità dello stesso e la permanenza nel territorio indicato per un periodo significativo in rapporto alla durata del ciclo produttivo.
Nel disciplinare è altresì possibile prevedere che il nome del produttore e/o dell'associazione di produttori sia elemento obbligatorio da inserire in etichetta.
Sono altresì equiparate ai marchi commerciali le certificazioni volontarie di prodotto a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa).
E' inoltre possibile riportare in etichetta il marchio collettivo unico che il Ministero istituisce con apposito provvedimento. L'utilizzo dello stesso è facoltativo da parte dei produttori ma nel caso di utilizzo lo stesso deve sempre essere associato alla denominazione obbligatoria prevista dal disciplinare di produzione ed è subordinato al rigoroso rispetto delle previsioni di cui al regolamento d'uso. In affiancamento a tale marchio è altresì possibile inserire in etichetta l'eventuale marchio di sistema qualità regionale nel caso in cui una regione abbia istituito un sistema qualità regionale zootecnia in conformità alle normative comunitarie.

11A14424

DECRETO 25 ottobre 2011.

Modifica della categoria dei produttori ed utilizzatori della filiera «oli essenziali» individuata nella categoria «imprese di lavorazione» dall'articolo 1, comma 1 del decreto 10 maggio 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61414 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2005, che integra i decreti del 12 aprile 2000, recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

Visto l'art. 2 del citato decreto n. 61414 che individua le categorie di ciascuna filiera produttiva, ai fini della fissazione dei criteri di equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori ed utilizzatori, come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 10 maggio 2001;

Visto l'art. 4, lettera *i)* del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000, come modificato dall'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 10 maggio 2001 citato che individua, in ciascuna filiera produttiva, le categorie dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti come denominazione di origine protetta ovvero come indicazione geografica protetta;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la richiesta di modifica del decreto ministeriale 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), come integrato dal decreto ministeriale 10 maggio 2001, per la parte relativa alle esigenze proprie della filiera del «Bergamotto di Reggio Calabria – olio essenziale» DOP avanzata dal Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria;

Visto il parere relativo alla proposta di adeguamento del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413, in relazione alle integrazioni apportate con decreto ministeriale del 10 maggio 2001 ed alle esigenze proprie della filiera «Bergamotto di Reggio Calabria – olio essenziale» DOP espresso dall'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – facoltà di Agraria;

Visto il parere relativo alla rappresentatività dei produttori all'interno del Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria espresso dal Consorzio Bergamotto di Reggio Calabria;

Ritenuto di dover modificare la categoria dei produttori ed utilizzatori della filiera «oli essenziali» individuata nella categoria «imprese di lavorazione» dall'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 10 maggio 2001, per l'esatta individuazione della categoria la cui attività, all'interno della filiera, assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della DOP,

Decreta:

Articolo unico

1. La categoria «imprese di lavorazione» nella filiera oli essenziali, individuata dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 2001, che modifica l'art. 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, è sostituita con la categoria «agricoltori».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 ottobre 2011

Il Ministro: ROMANO

11A14425

DECRETO 3 novembre 2011.

Rettifica del decreto 2 agosto 2011 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Roma».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2011, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Roma» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la motivata richiesta presentata dalla regione Lazio, intesa a rinviare alla prossima campagna vendemmiale 2012 - 2013, l'entrata in vigore del decreto sopra citato;

Ritenuta accoglibile le predetta istanza;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare l'opportuna rettifica del citato decreto ministeriale 2 agosto 2011;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 2 dell'art. 1 del decreto 2 agosto 2011 richiamato in premessa, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata «Roma» ed approvato il relativo disciplinare di produzione, è sostituito dal seguente comma:

«2. La Denominazione di Origine Controllata "Roma" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2012-2013».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A14622

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fansamac».

Con la determinazione n. aRM - 101/2011-2577 del 24 ottobre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta FARMIGEA S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FANSAMAC;

Confezione: 023107030;

Descrizione: "5 G/100 G CREMA" UN TUBO DA 50 G.

11A14481

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Zinocep».

Con la determinazione n. aRM - 105/2011-7061 del 24 ottobre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta GLAXO ALLEN S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ZINOCEP;

Confezione: 033896046;

Descrizione: "1 G/4 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare", 1 flacone 1 g + 1 fiala solvente 4 ml.

Medicinale: ZINOCEP;

Confezione: 033896059;

Descrizione: "1 G/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso", 1 flacone 1 g + 1 fiala solvente 10 ml.

Medicinale: ZINOCEP;

Confezione: 033896061;

Descrizione: "2 G polvere per soluzione per infusione", 1 flacone 2 G.

11A14482

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Ropinirolo Germed».

Con la determinazione n. aRM - 108/2011-2376 del 25 ottobre 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta GERMED PHARMA S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769182

Descrizione: "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769170

Descrizione: "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769168

Descrizione: "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 21 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769156

Descrizione: "2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769143

Descrizione: "2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769131

Descrizione: "2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 21 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769129

Descrizione: "1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769117

Descrizione: "1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769105

Descrizione: "1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 21 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769093

Descrizione: "0.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769081

Descrizione: "0.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769079

Descrizione: "0.5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 21 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769067

Descrizione: "0.25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 210 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769055

Descrizione: “0.25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 126 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769042

Descrizione: “0.25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 84 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769030

Descrizione: “0.25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 21 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769028

Descrizione: “0.25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 12 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

Medicinale: ROPINIROLO GERMED

Confezione: 038769016

Descrizione: “0.25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM” 2 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/AL/OPA

11A14483

Revoca, su rinuncia, dell’ autorizzazione all’immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Pamidronato Actavis».

Con la determinazione n. aRM - 104/2011-3024 del 24 ottobre 2011 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta ACTAVIS ITALY S.P.A. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019010

Descrizione: “3 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 1 FLACONCINO IN VETRO DA 5 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019022

Descrizione: “3 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 2 FLACONCINI IN VETRO DA 5 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019034

Descrizione: “3 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 4 FLACONCINI IN VETRO DA 5 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019046

Descrizione: “3 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 5 FLACONCINI IN VETRO DA 5 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019059

Descrizione: “3 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 1 FLACONCINO IN VETRO DA 10 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019061

Descrizione: “3 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 2 FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019073

Descrizione: “3 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 4 FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019085

Descrizione: “3 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 5 FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019097

Descrizione: “3 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 10 FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019109

Descrizione: “6 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 1 FLACONCINO IN VETRO DA 10 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019111

Descrizione: “6 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 2 FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019123

Descrizione: “6 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 4 FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019135

Descrizione: “6 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 10 FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019147

Descrizione: “9 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 1 FLACONCINO IN VETRO DA 10 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019150

Descrizione: “9 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 2 FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019162

Descrizione: “9 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 4 FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML

Medicinale: PAMIDRONATO ACTAVIS

Confezione: 040019174

Descrizione: “9 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE” 10 FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML

11A14484

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) relativo alla concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.

In data 14 settembre 2011, si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dello "Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) relativo alla concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006", autorizzato con legge 14 giugno 2011, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2011.

In conformità all'articolo XVIII, sezione 36 dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, firmato a Roma il 31 ottobre 1950, il predetto Scambio di Lettere è entrato in vigore il 14 settembre 2011.

11A14372

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «AviPro PRECISE».

Estratto decreto n. 111 del 4 ottobre 2011

Procedura mutuo riconoscimento n. DEN/0218/001/00.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0218/001/IA/001.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0218/001/II/002

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0218/001/IB/003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: AviPro PRECISE.

Titolare A.I.C.: società Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG con sede in Heinz -Lohmann-Str. 4 - D27472 Cuxhaven (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Heinz-Lohmann-Str. 4 - D-27472 Cuxhaven (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 500 dosi - A.I.C. n. 103541013;

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 103541025;

1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 103541037;

1 flacone da 2500 dosi - A.I.C. n. 103541049;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 103541052;

1 flacone da 10000 dosi - A.I.C. n. 103541064;

10 flaconi da 500 dosi - A.I.C. n. 103541076;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 103541088;

10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 103541090;

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 103541102;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 103541114;

10 flaconi da 10000 dosi - A.I.C. n. 103541126.

Composizione: 1 dose contiene:

principio attivo: min. $10^{3.0}$ EID_{50} e max. $10^{4.5}$ EID_{50}* di virus vivo della malattia di Gumboro (IBD, Infectious Bursal Disease), ceppo LC 75;

sistema ospite: uova SPF fecondate;

* EID_{50}= dose infettante il 50% degli embrioni: titolo virale richiesto per causare l'infezione nel 50% degli embrioni inoculati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (a partire del 7° giorno di età).

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei polli contro la malattia di Gumboro (bursite infettiva).

Il vaccino riduce i sintomi clinici della malattia di Gumboro e gravi lesioni bursali.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione come indicato: 2 ore.

L'intero contenuto dei contenitori aperti deve essere usato tutto in una volta.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A13932

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac IBMM+ARK».

Provvedimento n. 227 del 14 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: POULVAC IBMM+ARK.

Confezioni: tutte le confezioni A.I.C. n. 103620.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. sede legale via Isonzo, 71 - 04100 Latina - C.F. 06954380157.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica del nome del sito di produzione responsabile del rilascio lotti.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0180/IA/004/G.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione concernente la modifica del nome del sito di produzione responsabile del rilascio lotti.

Da: Fort Dodge Animal Health Holland - Van Houtenlaan, 36 - 1381 CP Weesp The Netherlands;

a: Pfizer Global Manufacturing Weesp - Van Houtenlaan, 36 - 1381 CP Weesp The Netherlands.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A14623

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac Marek CVi + HVT».

Provvedimento n. 226 del 14 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: POULVAC MAREK CVi +HVT.

Confezioni: tutte le confezioni A.I.C. n. 103256.

Titolare A.I.C: Pfizer Italia S.r.l. sede legale via Isonzo, 71 - 04100 Latina - C.F. 06954380157.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica del nome del sito di produzione responsabile del rilascio lotti.

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0102/IA/011/G.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione concernente la modifica del nome del sito di produzione responsabile del rilascio lotti.

Da: Fort Dodge Veterinaria SA - Carretera Comprodon s/n - la Riba 17813 Vall de Bianya (Girona) Spagna;

a: Pfizer Olot S.L.U. - Carretera Comprodon s/n - la Riba 17813 Vall de Bianya (Girona) Spagna.

Da: Fort Dodge Animal Health Holland - Van Houtenlaan, 36 - 1381 CP Weesp The Netherlands;

a: Pfizer Global Manufacturing Weesp - Van Houtenlaan, 36 - 1381 CP Weesp The Netherlands.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A14624

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac Pabac IV».

Provvedimento n. 229 del 14 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: POULVAC PABAC IV.

Confezioni:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 103934016;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 103934028.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. sede legale via Isonzo, 71 - 04100 Latina - C.F. 06954380157.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica del nome del sito di produzione responsabile del rilascio lotti.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0182/001/IA/003/G.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione concernente la modifica del nome del sito di produzione responsabile del rilascio lotti.

Da: Fort Dodge Veterinaria SA - Carretera Camprodon s/n «La Riba» - 17183 Vall Bianya - Girona - Spain;

a: Pfizer Olot S.L.U. - Carretera Camprodon s/n «La Riba» - 17183 Vall Bianya - Girona - Spain.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A14625

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac Bursa Plus».

Provvedimento n. 228 del 14 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: POULVAC BURSA PLUS.

Confezioni: tutte le confezioni A.I.C. n. 104157.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. sede legale via Isonzo, 71 - 04100 Latina - C.F. 06954380157.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica del nome del sito di produzione responsabile del rilascio lotti.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0335/IA/003/G.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione concernente la modifica del nome del sito di produzione responsabile del rilascio lotti.

Da: Fort Dodge Veterinaria SA - Carretera Camprodon s/n - la Riba 17183 Vall de Bianya (Girona) Spagna;

a: Pfizer Olot S.L.U. - Carretera Camprodon s/n - la Riba 17183 Vall de Bianya (Girona) Spagna.

Da: Fort Dodge Animal Health Holland - Van Houtenlaan, 36 - 1381 CP Weesp The Netherlands;

a: Pfizer Global Manufacturing Weesp - Van Houtenlaan, 36 - 1381 CP Weesp The Netherlands.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A14626

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

La Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo, in esito all'adunanza del 4 ottobre 2011, ha deliberato l'ammissione al "Visto semplice" e conseguente registrazione, del comma 2 dell'articolo 2, del D.P.R 7 aprile 2011, n. 144:

"2. Presso il Ministero sono, altresì, individuati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno presso il Segretariato generale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".

Per completezza di informazione, si riporta pertanto il testo integrale del D.P.R. n. 144/2011, integrato con il comma 2 dell'articolo 2 **in carattere corsivo**, a suo tempo omesso nella pubblicazione del decreto, avvenuta il 25 agosto 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 197.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2011, n. **144**.

Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 45 e 46, lettere *c)* e *d)*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 6, comma 4-*bis*;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74, che provvede alla riduzione degli assetti organizzativi;

Visto l'articolo 2, comma 8–bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato, ed in particolare, l'articolo 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, commi 6 e 15;

Ritenuto che il predetto articolo 7, comma 6, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci in posizione di fuori ruolo istituzionale, presso gli enti previdenziali soppressi, tra i quali l'Ipsema, per effetto dei commi precedenti del medesimo articolo 7, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modo permanente;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modificazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 2005, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, concernente le linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010, e il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 novembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il federalismo;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 1.

Funzioni e attribuzioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.

Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in dieci direzioni generali coordinate da un segretario generale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale è prevista una posizione di livello dirigenziale generale, disciplinati da apposito regolamento. Il Ministero è, altresì, articolato nella rete territoriale disciplinata dal Capo II del presente decreto.

2. Presso il Ministero sono, altresì, individuati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno presso il Segretariato generale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3.

Segretario generale

1. Il Segretario generale del Ministero, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero esercitando le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle attività del Ministero, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, per l'esame delle questioni di carattere generale e di particolare rilievo;

b) definizione, d'intesa con le direzioni generali competenti, delle determinazioni da assumere in sede di Conferenza dei servizi per interventi di carattere intersettoriale;

c) coordinamento delle attività del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonché in materia di pianificazione, programmazione economico finanziaria, bilancio e controllo di gestione;

d) vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento degli uffici del Ministero e coordinamento delle attività di programmazione previste all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di integrità e trasparenza;

e) coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione dei programmi di attività del Ministero, ivi inclusi quelli indicati nel Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali competenti, in tutte le materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) coordinamento delle attività di programmazione degli uffici territoriali del Ministero;

g) indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e su Italia Lavoro S.p.A.;

h) coordinamento delle attività di programmazione e organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (Sistan), operante presso l'Istituto nazionale di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

i) coordinamento delle attività del Ministero in materia di politiche internazionali, in raccordo con le direzioni generali competenti, nonché la relativa cura dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

l) coordinamento delle attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero;

m) assicura i rapporti e la collaborazione con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Presso il Segretariato generale è incardinato il Servizio ispettivo, che assicura l'attività ispettiva diretta alle verifiche strumentali volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Il Servizio ispettivo effettua verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché sulla corretta attuazione dell'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e delle disposizioni contemplate all'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, nonché verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza. Al servizio ispettivo sono assegnati cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui uno con funzione di coordinatore. Nell'esercizio delle proprie funzioni il servizio ispettivo può avvalersi degli uffici territoriali del Ministero, nonché di personale, in possesso di titoli ed esperienza in materia, che opera all'interno dell'amministrazione.

3. Il Segretario generale svolge, altresì, funzioni di coordinamento, nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché cura gli atti di indirizzo rivolti agli enti pubblici vigilati dal Ministero.

4. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 4.

Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica

1. La direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica si articola in tredici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli organizzativi, dei processi e delle strutture degli uffici territoriali, anche attraverso i processi di sinergia con gli enti pubblici vigilati; programmazione delle attività, coordinamento operativo, monitoraggio e verifica dei risultati degli uffici territoriali, in raccordo con le direzioni generali e nell'ambito del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal segretariato generale; servizi generali, amministrazione, logistica e coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero; politiche del personale e relativa gestione, fabbisogno, formazione; conferimento degli incarichi dirigenziali; valutazione e politiche premianti delle performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali, ivi incluso il per-

sonale ispettivo sulla base dell'attività di programmazione della direzione generale dell'attività ispettiva; contrattazione integrativa e relazioni sindacali; contenzioso, procedimenti disciplinari e recupero del danno erariale; istruttoria conferimento onorificenze; attività legate all'attuazione delle misure in materia di trasparenza; pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi e delle soluzioni applicative; applicazioni delle disposizioni in materia di amministrazione digitale; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti, comunicazione dati, telefonia, internet, sito web dell'amministrazione; gestione del centro servizi; gestione amministrativo-contabile; programmazione e gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonché dei fabbisogni finanziari e strumentali; programmazione e procedure di gestione del patrimonio di acquisizione beni e servizi anche informatici; programmazione e procedure di gestione del patrimonio; contrattualistica e gestione unificata delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione.

Art. 5.

Direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali

1. La direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; cura le relazioni con i mezzi di comunicazione, d'intesa con l'ufficio stampa, e provvede alla produzione editoriale dell'amministrazione, nonché alla raccolta dei dati e delle informazioni prodotti all'esterno inerenti all'attività dell'amministrazione; cura le attività di relazione con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli urp centrali in raccordo con gli urp periferici; gestione del centro di contatto al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; cura l'analisi dei processi comunicativi interni all'amministrazione; cura il monitoraggio dei servizi offerti e di gradimento degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese in raccordo con il Segretariato generale e l'organismo indipendente di valutazione; sviluppo e gestione del sistema di comunicazione interna, anche attraverso la gestione della intranet; elaborazione del piano di comunicazione annuale, raccordandosi anche con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, tenuto conto delle politiche settoriali perseguite dalle direzioni generali; gestione del portale web, coordinando la redazione dei contenuti e dei servizi, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica.

Art. 6.

Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

1. La direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro si articola in dieci uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: elaborazione di programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio sugli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione; vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale; attuazione della disciplina in materia di formazione professionale e gestione del Fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni; finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e di Italia Lavoro S.p.A.; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità; controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; disciplina dei contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; disciplina dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993; disciplina delle misure di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; disciplina dell'esonero dal contributo per la disoccupazione involontaria; lavori socialmente utili; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche e delle attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, ferme restando le competenze delle regioni; coordinamento, gestione e controllo dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo; vigilanza nelle materie di competenza sugli organismi di cui all'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n.196, e successive modificazioni; attività giuridico - legali e contenzioso nelle materie di competenza; promozione e coordinamento, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le regioni, delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; attività di coordinamento in materia di aiuti di stato alla formazione; riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e articoli 40 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 7.

Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro

1. La direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza e cura dei rapporti con Unione europea, Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e Consiglio d'Europa; tutela delle condizioni di lavoro, applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia; partecipazione al comitato di cui all'articolo 5 e presidenza della Commissione di cui all'articolo 6, nonché supporto al Comitato di cui all'articolo 232 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008; promozione delle politiche riguardanti la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; gestione del Fondo speciale infortuni; attività di analisi e studio in materia di mobbing, nonché raccolta e verifica delle denunce pervenute in materia; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; analisi della contrattazione collettiva e del costo di lavoro; certificazione dei contratti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro ed alla tutela della maternità; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per richiesta di CIGS e di esame congiunto per mobilità dei lavoratori ed al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 8.

Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro

1. La direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento dei servizi per il lavoro e dei sistemi informativi al fine di supportare le politiche per l'occupazione; attività coordinate con le regioni per l'implementazione della rete dei servizi per il lavoro; coordinamento sul sistema informativo del mercato del lavoro e gestione delle comunicazioni obbligatorie, coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali preposti; esercizio delle funzioni e attività dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarietà; attività connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilità e al distacco; raccordo con gli altri Paesi membri UE e con gli organismi comunitari competenti per gli adempimenti connessi alla programmazione e attuazione delle politiche e azioni riferite ai servizi per il lavoro; monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e sul rispetto della normativa vigente in materia; attività connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche occupazionali; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; adempimenti connessi a specifiche disposizioni dell'Unione europea e in particolare la redazione dei piani annuali di azione con riferimento ai servizi per il lavoro; indirizzo e coordinamento in materia di collocamento ordinario e speciale; attività di indirizzo, coordinamento ed iniziative per l'inserimento ed il reinserimento nel lavoro dei soggetti diversamente abili e dei soggetti svantaggiati; attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; attuazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, recante disciplina del collocamento della gente di mare; attività di promozione dell'occupazione femminile; attività di promozione delle pari opportunità per l'inserimento occupazionale; supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nell'ambito delle competenze spettanti per legge; analisi e studio sulla normativa di settore; promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; supporto Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 9.

Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

1. La direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in nove uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: gestione dei trasferimenti agli enti previdenziali; analisi e attuazione della normativa relativa ai regimi previdenziali; coordinamento e applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria (AGO- *IVS)*, fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, previdenza per i lavori familiari; sgravi contributivi; analisi e attuazione della normativa previdenziale e assistenziale relativa gli enti privati; alta vigilanza, indirizzo e attività in materia di previdenza complementare; riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo in interazione con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip); vigilanza generale giuridico – amministrativa degli enti previdenziali, sulla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina dei componenti degli organi collegiali; vigilanza economico-finanziaria sugli enti di assicurazione sociale e di previdenza; analisi dei bilanci tecnici finalizzata alla verifica della sostenibilità e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti previdenziali pubblici; vigilanza sui criteri di selezione del rischio nella gestione patrimoniale e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali; vigilanza sugli andamenti gestionali degli enti previdenziali e assicurativi in raccordo con i rappresentanti del Ministero presso i collegi dei sindaci degli enti medesimi; esame dei regolamenti di amministrazione e di contabilità degli enti previdenziali e della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip); sicurezza sociale comunitaria e internazionale; convenzioni internazionali; rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali in materia previdenziale; coordinamento della struttura di supporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; direttive e vigilanza sugli istituti che regolano gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e l'assicurazione della gente di mare; ordinamento, vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale; prestazioni previdenziali temporanee e connesse contribuzioni; inquadramento nei settori economici delle imprese con attività plurime.

Art. 10.

Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali

1. La direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'attuazione del programma carta acquisti; promozione delle politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni alternative all'istituzionalizzazione dei minori fuori dalla famiglia di origine e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, nell'ambito delle competenze spettanti per legge; promozione e monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità; gestione dei trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, incluso il finanziamento dei diritti soggettivi; gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; attività di coordinamento e applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento a pensione e assegno sociale e trattamenti di invalidità; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione europea (UE), Consiglio d'Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Art. 11.

Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali

1. La direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato e associazionismo, coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai comitati di gestione per il volontariato e dai relativi centri di servizio per il volontariato. Supporto alle attività degli organismi collegiali incardinati presso la direzione generale: osservatorio nazionale per l'associazionismo, osservatorio nazionale per il volontariato. Attività connesse all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'impresa sociale; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; progettazione e attuazione delle attività relative ai finanziamenti previsti dai fondi

strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro; attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti e rapporti con l'Agenzia delle entrate.

Art. 12.

Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

1. La direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i Paesi d'origine; interconnessione dei sistemi informativi nel trattamento dei dati sull'immigrazione; promozione e cura delle iniziative afferenti alle politiche attive ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, in raccordo con la direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro; monitoraggio del mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri in raccordo con la direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; supporto all'attività del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione, in ordine ai compiti di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari; sviluppo e gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Art. 13.

Direzione generale per l'attività ispettiva

1. La Direzione generale per l'attività ispettiva si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: coordinamento e indirizzo delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio; programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute del lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali; programmazione delle attività ispettive, ivi inclusa, la gestione, la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, in raccordo con la direzione per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; segreteria della commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; attività derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; supporto tecnico-giuridico alle strutture territoriali del Ministero in ordine alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e legislazione sociale; coordinamento delle attività di prevenzione e promozione svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; supporto all'attività di trattazione del contenzioso di provvedimenti e degli atti connessi all'attività ispettiva; attività di coordinamento del centro studi attività ispettiva; attività inerenti alla vigilanza in materia di trasporti su strada; coordinamento dei controlli sull'adeguamento delle macchine ed attrezzature alle direttive di mercato; attività di coordinamento delle vigilanze c.d. speciali; attività di studio e analisi dei fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare e mappatura dei rischi, al fine dell'orientamento dell'attività di vigilanza; attività internazionale e partecipazione ad organismi comunitari ed internazionali.

Capo II

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 14.

Direzioni regionali e territoriali del lavoro

1. La rete territoriale degli uffici del Ministero è articolata in direzioni regionali e territoriali del lavoro che esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le direzioni regionali e territoriali, quali strutture organizzative territoriali del Ministero, dipendono organicamente e funzionalmente dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica che impartisce direttive, in raccordo con la funzione esercitata dal segretariato generale al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa e garantire il coordinamento dei programmi. Le direzioni regionali e territoriali del lavoro esercitano le competenze e le funzioni attribuite dalla normativa vigente, anche nella prospettiva della progressiva integrazione logistica e funzionale con gli enti previdenziali ed assistenziali.

3. Le direzioni regionali del lavoro sono costituite nel numero di diciotto, di cui nove articolate ciascuna in tre uffici dirigenziali di livello non generale, e otto articolate ciascuna in due uffici dirigenziali di livello non generale e una articolata in un ufficio dirigenziale di livello non generale. Le direzioni regionali coordinano, in particolare, l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, anche attraverso le procedure di riesame normativamente previste, e sviluppano, in attuazione di quanto previsto al comma 1, rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali ed altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei processi di lavoro e razionalizzare lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto, le direzioni regionali del lavoro esercitano nei confronti delle direzioni territoriali insistenti nell'ambito territoriale di riferimento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, funzioni di:

a) programmazione e coordinamento delle attività operative;

b) programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento;

c) gestione delle risorse finanziarie e strumentali;

d) gestione amministrativa delle risorse umane;

e) indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio;

f) monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialità dell'azione istituzionale;

g) monitoraggio sull'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;

h) supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto.

5. Le direzioni territoriali del lavoro, costituite nel numero di settantaquattro ed articolate ciascuna in un ufficio dirigenziale di livello non generale, sono preposte all'esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero. Nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare, funzioni di:

a) coordinamento e razionalizzazione dell'attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;

c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro;

d) prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;

e) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f) autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge, al controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;

g) mediazione delle controversie di lavoro;

h) certificazione dei contratti di lavoro;

i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.

6. Nell'ambito provinciale in cui hanno sede, le direzioni regionali del lavoro esercitano anche i compiti operativi propri della direzione territoriale del lavoro.

7. Alla riorganizzazione delle strutture territoriali si provvede ai sensi del successivo articolo 16, nel limite massimo di centodiciotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.

8. Ai direttori regionali del lavoro e ai direttori territoriali del lavoro è conferito un incarico di livello dirigenziale non generale.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 15.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo la tabella A, allegata al presente decreto, che costituisce parte integrante.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali secondo quanto previsto dall'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, del presente regolamento.

3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

Art. 16.

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di duecentouno posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti ivi compresi le direzioni regionali e territoriali del lavoro, si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta delle direzioni generali interessate, sentite le organizzazioni sindacali, con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

2. I posti di funzione di livello dirigenziale non generale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono individuati nel numero complessivo di nove. All'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale si provvederà con specifico regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Capo IV

NORME DI ABROGAZIONE E FINALI

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2007;

c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2008.

2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità e efficienza. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

BOSSI, *Ministro per le riforme per il federalismo*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 139. La sezione del controllo nell'adunanza del 7 luglio 2011, con deliberazione n. 13/2011/P ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione del comma 2 dell'articolo 2.

11A14667

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Thüringer Rostbratwurst»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 310 del 22 ottobre 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria – Prodotti a basa di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) – «THÜRINGER ROSTBRATWURST»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche di competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A14426

Comunicato recante il prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2011/2012.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, si provvede a pubblicare le deliberazioni assunte dalla Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato, con verbale n. 01 del 20 settembre 2011.

I prezzi, al netto d'IVA, dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2011/2012, sono i seguenti:

a) euro 0,007667 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione standard, non adesiva;

b) euro 0,008608 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione standard, adesiva;

c) euro 0,009774 per i contrassegni dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata, non adesiva, più euro 2.807,00 per i costi fissi;

d) euro 0,010694 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata, adesiva, più euro 2.807,00 per i costi fissi;

e) euro 0,0010712 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata con logo a colori, non adesiva, più euro 4.624,00 per i costi fissi;

f) euro 0,011632 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata con logo a colori, adesiva, più 4.624,00 per i costi fissi.

Il presente comunicato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha valore di informazione erga omnes.

11A14503

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di un senatore a vita

Il Presidente della Repubblica, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 59, secondo comma, della Costituzione, ha nominato senatore della Repubblica a vita, con decreto in data 9 novembre 2011, il prof. Mario Monti.

11A14829

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-262) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100111110

€ 1,00